

(N. 822)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1954 (V. Stampato N. 986)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(PICCIONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**  
(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**  
(TREMELLONI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(MEDICI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MARTINELLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera  
per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI

## CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER IL TRAFFICO DI FRONTIERA ED IL PASCOLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

desiderosi di concludere una Convenzione per meglio regolare il traffico di frontiera ed il pascolo tra i due Paesi, hanno nominato, a tale scopo, quali loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Dott. ETTORE SPALAZZI, *Direttore Generale delle Dogane ed Imposte Indirette*;

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

il Signor ERNEST WIDMER, *Direttore Generale delle Dogane*

i quali, dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

### Art. 1.

#### *Disposizioni generali.*

Sono considerate « Zone di frontiera », ai sensi della presente Convenzione, le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune.

L'estensione di ciascuna di dette « Zone » sarà approssimativamente di dieci chilometri, salvo casi, eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Contraenti potranno fissare l'estensione della zona anche oltre i dieci chilometri.

Gli elenchi dei Comuni o frazioni di Comuni che sono compresi nelle predette zone figurano all'annesso I.

Sono considerati come « frontalieri », ai sensi della presente Convenzione, le persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequentemente, per la loro attività abituale, per i loro interessi particolari o per motivi familiari permanenti, nella zona frontiera limitrofa.

Salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, è considerato « traffico di frontiera » il traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le suddette due zone, limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie, singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni.

La circolazione delle persone nel predetto traffico di frontiera è, ai fini delle norme di polizia, regolata dagli accordi speciali, su tale materia, conclusi fra i due Paesi.

In linea generale, la frontiera non può essere attraversata che dalle persone munite di « documento ufficiale di identità » previsto negli Accordi predetti (passaporto, tessera di frontiera e lascia-passare) e a condizione che il passaggio avvenga per le vie doganali permesse e nelle ore di servizio.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia, il solo possesso del « documento ufficiale di identità », rilasciato dalle Autorità di polizia ai sensi degli accordi speciali sulla circolazione delle persone nel traffico di frontiera, non dà diritto alle facilitazioni doganali previste dalla presente Convenzione, rimanendo queste tassativamente subordinate alla specifica condizione che il titolare del documento sia « frontaliere » come sopra indicato.

Le Autorità doganali dei due Paesi firseranno di comune accordo il sistema e le modalità da adottare per garantire l'osservanza delle suesposte condizioni e si adopereranno per far concordare, fin dove possibile, i punti di passaggio, le attribuzioni e gli orari dei rispettivi uffici corrispondenti, favorendo, inoltre, l'istituzione di questi ultimi in prossimità della frontiera.

## Art. 2.

*Traffico agricolo e forestale.*

1. — I « frontaliere » che abbiano le loro aziende agricole e forestali nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che curino personalmente, come proprietari, affittuari o usufruttuari la coltivazione o lo sfruttamento forestale di terreni situati nella contigua zona di frontiera dell'altro Stato, come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti, potranno condurre o trasportare — in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa o imposta — dalle loro abitazioni od aziende ai predetti terreni e viceversa:

a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo giornaliero;

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nei lavori agricoli e forestali, compresi i loro accessori, i carburanti, i lubrificanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli. Per quanto concerne i carburanti l'esenzione è tuttavia limitata alla quantità contenuta nel serbatoio normale, comunicante direttamente con il motore;

c) i concimi di ogni specie, i prodotti per la difesa delle piante, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti su questi terreni;

d) i viveri e le bevande (escluse quelle alcoliche, ad eccezione del vino, sidro e birra) occorrenti per il nutrimento degli operai durante il periodo dei lavori;

e) i foraggi necessari per il mantenimento degli animali durante il periodo stesso.

Al termine del pascolo o dei lavori, gli animali, gli attrezzi, le macchine ed i veicoli, come pure i foraggi, i carburanti contenuti nel serbatoio normale come sopra specificato, i lubrificanti, i concimi, le sementi e tutti gli altri materiali sopravanzati, dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera. Non sarà però richiesto il deposito di una cauzione, salvo dovessero esistere fondati sospetti di abusi. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici adotteranno le sole misure di vigilanza atte ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite nell'articolo 6.

II. — Godranno parimenti della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta;

a) i prodotti greggi agricoli e forestali (ad eccezione dei prodotti greggi dei vigneti e di quelli della coltivazione del tabacco) ottenuti dai terreni di cui al predetto paragrafo I e trasportati nell'altra zona dai proprietari, affittuari, usufruttuari o da persone della loro famiglia o dai loro dipendenti. I prodotti greggi sono quelli che non hanno subito altra manipolazione all'infuori di quella richiesta per la loro raccolta e il loro trasporto;

b) i prodotti ottenuti dagli animali durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati;

c) le spoglie (carne, pelle e ossa) degli animali sinistrati o abbattuti per necessità durante il pascolo e il lavoro, in una delle due zone, quando queste spoglie sono spedite al loro proprietario.

III. — Per i beni stabili intersecati dalla linea doganale è concessa la franchigia da ogni diritto doganale e da ogni altra tassa od imposta ai « prodotti dell'economia agricola e forestale », compresi i prodotti dell'allevamento del bestiame e della viticoltura (non escluso il vino), derivanti dalla lavorazione dei prodotti greggi ottenuti dai terreni costituenti i beni suddetti e che, estratti da uno stabile della casa di abitazione o di conduzione, sito in una zona, vengano trasportati ad altro stabile, sito nell'altra zona, ma formante parte del medesimo complesso di fabbricati rurali di esercizio. Saranno presi accordi tra le due dogane per regolare l'attuazione pratica di questa concessione.

IV. — Quando ne sia riconosciuta la necessità, le operazioni previste dal presente articolo potranno, eccezionalmente, effettuarsi anche per vie non doganali, a condizione che ne sia fatta tempestiva richiesta agli uffici doganali competenti e questi ne abbiano data speciale autorizzazione. In questi casi, il ritorno degli animali, attrezzi, veicoli e macchine deve avvenire nel termine fissato dagli uffici doganali.

V. — Le facilitazioni previste da questo articolo saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti nonchè al trasporto dei medesimi.

I frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell'Autorità comunale competente dell'altra zona, dal quale risulti l'ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il genere delle colture. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente.

I frontalieri dovranno ugualmente indicare il raccolto presunto.

Nel caso di variazione alla situazione indicata nel certificato o alla indicazione del raccolto, i dati dovranno essere aggiornati.

Il certificato dell'Autorità comunale competente e la indicazione del raccolto presunto, in doppio esemplare per le due dogane interessate, dovranno essere redatti sul documento ufficiale (recto e verso) di cui all'Annesso II.

Le due dogane, riscontrate esatte le indicazioni fornite, convalideranno detto documento come giustificativo per usufruire le facilitazioni previste nel presente articolo e ne tratteranno ciascuna un esemplare.

Se del caso, potranno essere istituite Commissioni per la stima dei raccolti, la cui composizione e funzionamento saranno determinati dalla Commissione mista permanente per il traffico di frontiera, di cui al successivo articolo 12.

VI. — Le disposizioni di questo articolo si applicano, sotto le stesse condizioni, anche agli Enti morali che non esercitano a titolo principale un'attività commerciale o industriale, ai Comuni, alle Province, od ai Cantoni delle due zone di frontiera.

### Art. 3.

#### *Facilitazioni speciali.*

In quanto ne sia riconosciuta la necessità, in relazione alle condizioni locali, potrà essere concessa la esenzione doganale per le seguenti merci, provenienti da una delle due zone di frontiera, quando siano importate nell'altra zona per essere esclusivamente destinate ai bisogni domestici della persona che le importa;

- a) fieno, paglia (anche tritata), erba per foraggio, frasche e materie per lettiera;
- b) piante vive, muschio, giunchi, steli di canapa e di lino;
- c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;
- d) ceneraccio, concimi di ogni specie, residui della fabbricazione dell'alcool e della birra, vinacce esaurite, spazzatura ed altri simili residui e cascami;
- e) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, argille, pietra da calce e calce viva.

La Commissione mista permanente prevista dall'articolo 12 stabilirà per quali delle merci suindicate e per quali quantitativi dovrà essere concessa l'esenzione, nonchè, per quali varchi di confine esse dovranno essere trasportate.

Le dogane avranno sempre facoltà di adottare le misure che si rendessero necessarie per evitare abusi.

Art. 4.

*Importazioni ed esportazioni definitive.*

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione doganale:

a) i generi alimentari e le bevande comuni, nei limiti ammessi dalle disposizioni autonome dei due Paesi, che gli abitanti di una delle zone di frontiera importano dall'altra zona, personalmente e non più di una volta al giorno, per i bisogni della propria economia domestica e non per farne commercio;

b) la provvista di viveri, non eccedenti il fabbisogno giornaliero, che gli abitanti della zona di frontiera, addetti a lavori nell'altra zona, portano seco per il proprio sostentamento o che viene ad essi portata da persona appartenente al loro complesso familiare. Questa facilitazione non è applicabile alle bevande alcoliche. E tuttavia fatta eccezione per il vino, il sidro e la birra;

c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici, abitanti in una delle zone di frontiera, portano seco in quantità normali per l'immediato uso o consumo nell'altra zona. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti, sopravanzati, dovranno essere riesportati;

d) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, su ricetta di medici e di veterinari ed in piccole dosi, rispondenti ai singoli casi di malattia, in farmacie dell'altra zona cui sia necessario far ricorso in relazione alle condizioni locali.

Nei limiti suindicati, non sarà necessario presentare la ricetta medica quando si tratti di prodotti semplici o di preparazioni chimiche e farmaceutiche ben note recanti sull'involucro chiara ed esatta la propria denominazione, delle quali sia ammessa l'importazione e la vendita al minuto, senza ricetta medica, nello Stato nel quale deve farsene consumo. Per necessità locale s'intende l'impossibilità pratica, puramente materiale, di ricorrere alla propria zona di frontiera, con esclusione di ogni criterio di preferenza personale o di ogni considerazione di ordine pecuniario;

e) le bare e le urne funerarie, contenenti i resti di persone decedute, le corone mortuarie e gli oggetti analoghi destinati all'ornamento delle dette bare ed urne; i materiali e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento delle sepolture dei parenti dei frontalieri;

f) i fiori, foglie, erbe, naturali o artificiali, anche legate in festoni, ghirlande, mazzi, ecc., che gli abitanti di una delle zone portano personalmente nell'altra zona in occasione di feste familiari o solennità religiose, senza scopo di farne commercio.

Art. 5.

*Importazioni ed esportazioni temporanee.*

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti di una delle zone di frontiera e siano condotti o trasportati nell'altra zona per gli scopi rispettivamente indicati e nell'esclusivo loro interesse:

a) gli animali da lavoro, le macchine, gli strumenti e gli attrezzi destinati ad essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali, in relazione alle condizioni locali;

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, castrati, ferrati o pesati;

c) i cereali, i legumi, le castagne, i semi ed i frutti oleosi, la canapa, il lino, le pelli, e cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere macinati, spremuti, sgranati, battuti, conciati, pressati od essere sottoposti ad altro trattamento; il legname rozzo per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi: in quanto tutto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie od altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dovranno essere riesportati o reimportati nella quantità corrispondente agli usuali rendimenti e dalle stesse persone che hanno effettuato l'operazione di importazione o di esportazione temporanea delle materie greggie.

I sottoprodotti, come pure i cascami, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati. Le quantità da ammettersi in franchigia potranno, occorrendo, essere fissate di comune accordo fra le Amministrazioni doganali dei due Paesi;

d) le macchine, gli strumenti e gli attrezzi per lavori agricoli e forestali, gli apparecchi ed altri oggetti di uso casalingo o personale, per essere modificati o riparati ed i tessuti in genere, per essere confezionati in vestiti, semprechè questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali come già precisato all'articolo 4, lettera d);

e) gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; gli oggetti del culto portati dai sacerdoti o dai loro assistenti, per la celebrazione di cerimonie religiose; gli strumenti destinati a ricerche scientifiche od a lavori artistici; gli attrezzi e gli utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;

f) le armi da caccia con il numero di relative cartucce consentito dalle disposizioni autonome di ciascun Paese, gli attrezzi per la caccia e per la pesca, purchè i loro detentori siano muniti di regolare licenza, nonchè gli attrezzi sportivi in genere;

g) i veicoli (e per quelli a motore sotto riserva delle norme di cui agli accordi speciali sul traffico stradale e la circolazione degli autoveicoli conclusi tra i due Paesi), gli animali da tiro, le cavalcature e gli animali da soma che passano il confine per trasportare persone e merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli nonchè ai foraggi necessari al mantenimento degli animali. I foraggi non utilizzati devono essere reimportati;

g) I mobili, le masserizie e le suppellettili di casa, gli strumenti e gli utensili — il tutto usato — che gli abitanti di una delle zone introducono nell'altra zona per l'uso personale durante il loro temporaneo soggiorno;

i) le merci, ad eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, importate od esportate per tentarne la vendita, compresi i prodotti che gli artigiani, nonchè i lavoratori salariati a domicilio, abitanti in una delle zone di frontiera, portano o trasportano personalmente per venderli sui mercati od alle fiere dell'altra zona.

I prodotti portati ai mercati o alle fiere, invenduti, devono essere ritornati alla zona di provenienza ed i diritti di entrata e di uscita afferenti agli oggetti venduti, devono essere liquidati subito dopo la chiusura dell'ultimo mercato o dell'ultima fiera visitata.

Le dogane avranno facoltà di prescrivere prelevamenti di campioni, applicazione di contrassegni, presentazione di disegni e fotografie ed esigere che la riesportazione o la reimportazione degli oggetti sopra indicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione di persona di fiducia.

Il termine per il ritorno in franchigia nella zona di provenienza deve essere quello strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e, di regola, non dovrà superare i sei mesi.

Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che ripetutamente passano il confine, potranno essere rilasciati documenti doganali con validità fino ad un anno.

Di regola, non sarà richiesta cauzione, nè altra formalità doganale, nei casi contemplati dalla lettera e).

## Art. 6.

*Pascolo a lunga durata.*

Alle condizioni sottoindicate, gli animali d'ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti Contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio e svernamento) nel territorio dell'altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea — in esenzione da ogni tassa od imposta — purchè siano fatti ritornare entro il termine preventivamente stabilito.

Sarà concessa l'esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l'alpeggio e lo svernamento, e. cioè:

- a) ai piccoli, partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;
- b) al latte, al formaggio ed al burro, nei limiti delle quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera.

Questa esenzione sarà accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati od importati durante il soggiorno degli animali oltre frontiera, quanto nel caso che siano esportati od importati dopo il ritorno del bestiame, purchè in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

Le dogane avranno facoltà di esigere che la riesportazione e la reimportazione del bestiame siano garantite dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La fidejussione data da un proprietario di terreni, meritevole di fiducia, sarà ritenuta sufficiente.

Al bestiame, limitatamente ai bovini ed ai cavalli, verrà, all'atto della visita sanitaria di cui alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione degli animali, applicato un contrassegno individuale, indelebile o inamovibile, da riportare sul certificato sanitario, in modo da rendere agevole la identificazione dei capi al rientro nei rispettivi Paesi di provenienza.

Le dogane prenderanno altresì tutte le misure necessarie per assicurare il regolare movimento del bestiame.

## Art. 7.

*Facilitazioni di passaggio.*

Esigendolo le circostanze locali, le Autorità, doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali e durante le ore stabilite.

Quando questa necessità sia riconosciuta si potrà prescindere, in via normale, dall'esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana e fuori dell'orario normale degli uffici.

## Art. 8.

I medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle due zone di frontiera ed autorizzati ad esercitare la loro professione a termini della Convenzione del 28 giugno 1888 possono attraversare la frontiera con un veicolo (bicicletta, motocicletta e automobile) senza fornire — per detti mezzi di trasporto — delle garanzie. Le norme per l'attuazione della suddetta facilitazione saranno fissate di comune accordo dalle dogane dei due Paesi.

In caso di necessità, dette persone potranno attraversare — senza pagamento di speciali indennità — la frontiera in ogni ora, anche per vie non doganali, a condizione che non portino o trasportino merci passibili di dogana.

## Art. 9.

Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e i Corpi di salvataggio (pompieri, ecc.) potranno passare il confine anche per vie non doganali ed in qualsiasi ora del giorno e della notte e senza pagamento di alcuna indennità, per prestare soccorso, con gli attrezzi, veicoli ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei motori, rimanendo le formalità doganali limitate alla sommaria annotazione dei relativi passaggi.

Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonchè i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei motori, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

## Art. 10.

*Disposizioni speciali.*

La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione comprende la esenzione dai dazi di importazione o di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile, in aggiunta ai dazi di confine, alle merci importate od esportate.

Non comprende, invece, salvo le eccezioni previste agli articoli 7 e 9, le indennità per servizi straordinari compiuti, su domanda degli interessati, fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale degli uffici.

Insieme con la esecuzione doganale s'intende accordata anche la deroga ai divieti ed alle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni alle esportazioni in generale. Sono escluse da questa agevolazione le merci importate od esportate temporaneamente per vendita incerta, conformemente all'articolo 5, lettera i).

Restano invece ferme, anche nel traffico di frontiera, sia le norme autonome e convenzionali vigenti nei due Paesi in materia di valute e pagamenti, opere d'arte monopoli, polizia, caccia e pesca, sia le disposizioni di carattere sanitario e fitosanitario e le restrizioni circa la produzione, il trasporto ed il commercio di determinati prodotti.

Le disposizioni della presente Convenzione non modificano le norme vigenti nei due Paesi per regolare gli sdoganamenti e la vigilanza doganale. Le misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame saranno stabilite con successivo scambio di Note fra i due Governi.

## Art. 11.

*Misure di sorveglianza.*

Le competenti Autorità doganali delle due Parti Contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso in rapporto alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

In caso di frode, esse avranno il diritto di escludere o di sospendere dalle facilitazioni stesse le persone che le abbiano commesse o che vi abbiano partecipato, se riconosciute colpevoli. Occorrendo, le Autorità doganali dei due Paesi si metteranno d'accordo sulle misure da adottare.

Le due dogane, se ufficialmente richieste, si forniranno vicendevolmente notizie sui movimenti delle merci, prodotti, veicoli animali, ecc. contemplati dalla presente Convenzione.

## Art. 12.

*Commissione mista.*

Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con essa si è inteso facilitare, è istituita una « Commissione mista permanente per il traffico di frontiera ».



La Commissione sarà composta, per ciascuna delle due Parti Contraenti, da tre membri, assistiti, occorrendo, in qualità di esperti, dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi di confine.

La Commissione potrà proporre ai Governi tutte le misure che si ritengono atte al buon funzionamento della Convenzione.

La Commissione sarà costituita al più presto possibile dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ed entrerà in funzione, al più tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia ed in Svizzera.

Dopo la prima riunione la Commissione sarà convocata su domanda di una delle due Parti.

Art. 13.

*Disposizioni finali.*

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923 sono abrogate.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

Art. 15.

La presente Convenzione entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

La presente Convenzione resterà in vigore durante un anno e sarà considerata rinnovata per tacita riconduzione di anno in anno per gli anni seguenti, salvo denuncia da una delle due Parti Contraenti, da notificarsi almeno tre mesi prima della fine di ciascun periodo annuale.

FATTO a Roma il 2 luglio 1953.

SPALAZZI.

WIDMER.

## ALLEGATO I.

## ELENCO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNI ITALIANI AMMESSI A BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL TRAFFICO DI FRONTIERA E AL PASCOLO

## VALLE D'AOSTA.

Courmayeur	Valpelline
Saint Rhémy	Oyace
Saint Oyen	Bionaz
Etroubles	Valtournanche
Allain	Ayas
Gignod	Gressoney la Trinité
Doues	Gressoney St. Jean (limitatamente al capoluogo ed al territorio a nord di esso)
Ollomont	

## PROVINCIA DI VERCELLI.

Alagna Valsesia

## PROVINCIA DI NOVARA

Macugnaga	Craveggia
Ceppo Morelli	Toceno
Vanzone con San Carlo	Re
Antrona-Schieranco	Malesco
Trasquera	Cursolo Orasso
Varzo	Gurro
Crodo	Cavaglio Spocchia
Baceno	Falmenta
Premia	Cannobio
Formazza	Tràrego Viggiona
Santa Maria Maggiore	Cànnero

## PROVINCIA DI VARESE.

Pino sulla sponda del Lago Maggiore	Porto Valtravaglia
Tronzano Lago Maggiore	Castelveccana
Veddasca	Brissago Valtravaglia
Maccagno Superiore	Casalzuigno
Curiglia con Monteviasco	Cuvio
Agra	Castello Cabiaglio
Dumenza	Cassano Valcuvia
Luino	Rancio Valcuvia
Germignaga	Masciago Primo
Cremenaga	Bèdero Valcuvia
Montegrino Valtravaglia	Brinzio

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Segue:* PROVINCIA DI VARESE

Lavena Ponte Presa	Malnate
Marzio	Azzate
Valganna	Gazzada Schianno
Brusimpiano	Cadegliano Viconago
Cuasso al Monte	Val Marchirolo
Porto Ceresio	Cunardo
Bisuschio	Ferrera di Varese
Viggiù	Morazzone
Arcisate	Lozza
Induno Olona	Vedano Olona
Cantello	Castiglione Olona
Varese	Venegono
Casciago	

## PROVINCIA DI COMO.

Ròdero - Bizzarone - Valmorea - Cagno - Albiolo - Solbiate Comasco - Binago - Castelnuovo Bozzente - Uggiate Trévano - Faloppio - Olgiate Comasco - Beregazzo con Figliaro - Oltrona S. Mamette - Appiano Gentile - Guanzate - Ronago - Lieto Colle - Girònico - Lurate Caccivio - Bulgarograsso - S. Fermo della Battaglia - Como - Montano Lucino - Villa Guardia - Grandate - Luisago - Cassina Rizzardi - Cadorago - Casnate con Bernate - Fino Mornasco - Vertemate con Minoprio - Cucciago - Senna Comasco - Cantù - Capiago Intimiri - Lipòmo - Montòrfano - Albese con Cassano - Albavilla - Masliànico - Cernobbio - Brunate - Tavernerio - Blevio - Moltrasio - Torno - Carate Uriò - Faggeto Lario - Pognama Lario - Laglio - Briènno - Zèlbio - Véleso - Schignano - Nesso - Lezzeno - Casasco d'Intelvi - Cerano d'Intelvi - Dizzasco - Argegno - Castiglione d'Intelvi - Blessago - Pigra - Colonno - S. Fedele d'Intelvi - Lanzo d'Intelvi - Pèllio d'Intelvi - Laino - Ramponio Verna - Ponna - Sala Comacina - Ossuccio - Lenno - Clàino con Osteno - Bene Lario - Valsoda - Porlezza - Còrrido - Carlazzo - Gràndola ed Uniti - Mezzegra - Tremèzzo - Griante - Menaggio - Val Rezzo - Cusino - Plesio - Santa Maria Rezzònico - Cavargna - Sannazzaro Val Cavargna - S. Bartolomeo Val Cavargna - Cremia - Pianello Lario - Musso - Dongo - Garzeno - Stazzona Germàsino - Consiglio di Rumo - Dosso del Liro - Gravedona - Peglio - Domaso - Livo - Vercana - Trezzone - Montemezzo - Gera Lario - Sòrico.

## PROVINCIA DI SONDRIO.

Samolaco	Lòvero Valtellino
Gordona	Vervio
Menarola	Tovo di Sant'Agata
Mese	Mazzo di Valtellina
Prata Campportaccio	Grosotto (per il territorio dal confine all'Adda)
Chiavenna	Novate Mezzola (per la sola frazione di Coderà)
Piuro	Val Masino
Villa di Chiavenna	Chiesa Valmalenco
S. Giacomo Filippo	Lanzada
Campodolcino	Chiuro
Isolato	

*Segue:* PROVINCIA DI SONDRIO.

Teglio (per il territorio dal confine all'Adda)	Livigno
Bianzone	Bormio
Villa di Tirano	Ponte in Valtellina (per la parte del suo territorio delimitata a nord e ad est dal confine con il Comune di Chiuro, ad ovest da quello con il Comune di Tresivio, e a sud dalla statale n. 38).
Tirano	
Sernio	
Grosio (per il territorio dal confine all'Adda)	
Valle di Dentro	

## PROVINCIA DI BOLZANO.

Prato allo Stelvio  
Glorenza  
Sluderno  
Tubre  
Malles Venosta (limitatamente alle frazioni di Slingia, Burgusio, Clusio, Landes, Malles, Piana e Tarces)  
Curon Venosta (limitatamente alle frazioni di Curon, Resia e S. Valentino alla Muta).

ALLEGATO I.

## ELENCO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNI SVIZZERI AMMESSI A BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED AL PASCOLO

## CANTONE DEL VALLESE.

Praz-de-Fort	Ausserbinn
Bourg-St. Pierre	Ernen
Zermatt	Binn
Saas-Fee	Steinhaus
Almagell	Niederwald
Saas-Grund	Selkingen
Glis	Biel
Brig	Blitzingen
Gondo-Zwischbergen	Ritzingen
Simplon-Village	Glurlingen
Ried-Brig	Reckingen
Thermen	Münster
Bitsch	Geschinen
Mörel	Ulrichen
Bister	Obergesteln
Mühlebach	Oberwald
Grengiols	

## CANTONE TICINO.

*Distretto di Leventina:*

Bedretto, Airolo.

*Distretto di Vallemaggia:*

Avegno, Campo V. M., Cerentino, Bosco-Gurin, Linescio, Caverigno, Bignasco.

*Distretto di Locarno:*

Indemini, Caviano, Sant'Abbondio, Gerra Gambarogno, Piazzogna, San Nazzaro, Vira Gambarogno, Magadino, Contone, Gordola, Tenero-Contra, Orselina, Minusio, Brione sopra Minusio, Muralto, Locarno, Ascona, Losone, Ronco sopra Ascona, Brissago, Tegna, Verscio, Cavigliano, Intragna, Palagnedra, Rasa, Borgnone, Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Gresso, Vergeletto, Comologno.

*Distretto di Mendrisio:*

Capolago, Mendrisio, Salorino, Castel San Pietro, Muggio, Casima, Monte, Cabbio, Bruzella, Caneggio, Sagno, Morbio-Superiore, Morbio-Inferiore, Vacallo, Chiasso, Pedrinate, Novazzano, Genestrerio, Balerna, Coldrerio, Rancate, Ligornetto, Stabio, Arzo, Besazio, Tremona, Meride, Riva San Vitale.

*Distretto di Lugano:*

Bogno, Colla, Certara, Piandera, Cimadera, Signora, Scareglia, Insone, Sonvico, Villa Luganese, Bidogno, Corticiasca, Campestro, Lopagno, Tesserete, Roveredo, Sala Capriasca, Ponte Capriasca, Lugaggia, Cagiallo, Origlio, Vaglio, Rivera, Bironico, Camignolo, Mezzonico-Vira, Siginò, Torricella-Taverne, Bedano, Cravesano, Manno, Cadro, Davesco-Soragno, Pregassona, Cureggia, Brè-Aldesago, Castagnola, Gandria, Viganello, Lugano, Paradiso, Pambio-Noranco, Pazzallo, Carabbia, Carona, Barbengo, Melide, Morcote, Vico Morcote, Grancia, Carabibietta, Bissone, Maroggia, Rovio, Arogno, Melano, Brusino Arsizio, Caslano, Ponte Tresa, Pura, Neggio, Magliaso, Agno, Bioggio, Bosco Luganese, Cimo, Agra, Montagnola, Gentilino, Muzzano, Cademario, Iseo, Vernate, Aranno, Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia, Breno, Migliaglia, Novaggio, Curio, Bedigliora, Astano, Sessa, Biogno-Beride, Croglio-Castelrotto, Monteggio, Vezia, Cureggia, Comano, Cannobio, Porza, Savosa, Massagno, Sorengo, Breganzona, Lamone, Cadempino.

*Distretto di Bellinzona:*

Lumino, Arbedo, Bellinzona, Sant'Antonio, Pianezzo, Giubiasco, Sementina, Monte Carasso, Camorino, Sant'Antonino, Robasacco, Cadenazzo, Isonne, Medeglia.

*Distretto della Moesa:*

Mesocco, Soazza, Lostallo, Cama, Leggia, Verdabbio, Santa Maria in Calanca, Castaneda, Buseno, Grono, Rovereto, San Vittore.

## CANTONE DEI GRIGIONI

*Valle d'Avers:*

Ausser ed Inneferrera, Avers.

*Rheinwald:*

Splügen, Medels i. Rh., Nufenen, Hinterrhein, Sufers.

*Val Bregaglia:*

Castasegna, Bondo, Soglio, Stampa (con Maloja) Vicosoprano, Casaccia.

*Valle di Poschiavo:*

Brusio, Poschiavo.

*Bassa Engadina:*

Zernes (con Brail e Ofenberg), Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Ftan, Scuol/Schuls, Tarasp, Sent, Ramosch, Tschlin (con Martina).

*Alta Engadina:*

Sils, Pontresina, La Punt-Chamuesch, Madulain, Zuoz, Schanf (con Capella e Cinuskel).

*Val di Münster:*

Münstair, Sta. Maria, Valchava, Fuldera, Tschier, Lü-Lüsai.

## ALLEGATO II.

Amministrazione  
delle dogane svizzereUfficio doganale  
di.....Amministrazione  
delle dogane italiane

## DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA  
CONVENZIONE ITALO-ELVETICA RELATIVA AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED AL PASCOLO VALEVOLE  
PER L'ANNO.....

*Titolare:*

Cognome..... Nome.....

Anno di nascita .....

Professione..... Domicilio .....

## DESCRIZIONE DEI FONDI

Mappa catastale (Sez. e N.)	INDICAZIONE DEI LUOGHI	Superficie	Genere delle culture (1)	Alberi (2)	Proprietario usufrut- tuario affittuario (3)

Il sottoscritto certifica che la persona suddetta è proprietario (3), usufruttuario (3), affittuario (3) dei fondi sopra indicati e che questi ultimi sono situati nella zona di frontiera limitrofa e contigua.

Data.....

(timbro dell'Autorità comunale)

L'Autorità comunale  
(firma)

(1) Indicare se si tratti di campi coltivati, giardini, prati, frutteti, boschi, vigne, ecc.

(2) Per gli alberi da frutta, indicare il genere ed il numero.

(3) Cancellare ciò che non fa al caso.

N. B. — Il presente documento deve essere presentato alle dogane competenti entro il 30 aprile di ciascun anno.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DICHIARAZIONE DEL RACCOLTO PRESUNTO

INDICAZIONE DEI PRODOTTI DEL SUOLO	Superficie coltivata	Numero degli alberi	Quantità chilogrammi o litri	Osservazioni eventuali e rettifiche
Frumento. . . . .				
Segala . . . . .				
Avena . . . . .				
Orzo . . . . .				
Granoturco . . . . .				
Frutta fresca . . . . .				
Castagne . . . . .				
Noci . . . . .				
Legumi freschi . . . . .				
Patate . . . . .				
Fieno ed erba. . . . .				
Legna d'ardere:				
- di alberi resinosi . . . . .				
- di altri alberi . . . . .				
Legname da costruzione grezzo:				
- di alberi resinosi . . . . .				
- di altri alberi. . . . .				
Lino e canapa . . . . .				
Sidro. . . . .				
Uva . . . . .				
Vino nuovo . . . . .				
Vinacce . . . . .				

*Il sottoscritto dichiara che i fondi summenzionati sono da lui stesso coltivati e certifica l'esattezza delle indicazioni sopra esposte.*

*Data* ..... *Firma* .....

LA DOGANA ITALIANA  
autorizza l'importazione (1)

LA DOGANA SVIZZERA  
autorizza l'importazione (1)

(1) *Cancellare ciò che non fa al caso.*



IL PRESIDENTE  
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Signor ERNEST WIDMER  
*Presidente della Delegazione svizzera — Roma*

Roma, 2 luglio 1953

*Signor Presidente,*

Nel corso delle trattative che sono terminate in data odierna, abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di firma dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Svizzera del 21 ottobre 1950, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative alla esportazione dall'Italia.

Per quanto concerne i diritti di uscita ed ogni altro tributo doganale all'esportazione, ho l'onore di assicurareLe che i suaccennati prodotti, ed in particolare quelli dei vigneti (uva e vino), non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi ed altri diritti all'esportazione.

Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana, tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sarà riesaminata di comune accordo.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

E. SPALAZZI

IL PRESIDENTE  
DELLA DELEGAZIONE SVIZZERA

Dr. ETTORE SPALAZZI  
*Presidente della Delegazione italiana — Roma*

Roma, 2 luglio 1953

*Signor Presidente,*

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Nel corso delle trattative che sono terminate in data odierna, abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di firma dell'Accordo commerciale tra l'Italia e la Svizzera del 21 ottobre 1950, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative alla esportazione dall'Italia.

Per quanto concerne i diritti di uscita ed ogni altro tributo doganale all'esportazione, ho l'onore di assicurareLe che i suaccennati prodotti, ed in particolare quelli dei vigneti (uva e vino) non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi ed altri diritti all'esportazione.

Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana, tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sarà riesaminata di comune accordo ».

Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

WIDMER

IL PRESIDENTE  
DELLA DELEGAZIONE SVIZZERA

Dr. ETTORE SPALAZZI  
*Presidente della Delegazione italiana - ROMA*

Roma, 2 luglio 1953

*Signor Presidente:*

nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna abbiamo avuto occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina.

In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana.

È stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema speciale.

Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei caldamente sottolineata, che da parte italiana si annette alla richiesta in parola ho l'onore di assicurarLe che non mancherò di attirare su di essa l'attenzione delle competenti Autorità svizzere, alle quali sarà fatta sollecitamente pervenire, affinché si possa ottenere una soluzione soddisfacente.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

WIDMER

IL PRESIDENTE  
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Signor ERNEST WIDMER  
*Presidente della Delegazione svizzera - ROMA*

Roma, 2 luglio 1953

*Signor Presidente,*

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna dal seguente tenore:

« Nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna, abbiamo avuto occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina.

In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana.

È stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema speciale.

Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei caldamente sottolineata, che da parte italiana si annette alla richiesta in parola, ho l'onore di assicurarLe che non mancherò di attirare su di essa l'attenzione delle competenti Autorità svizzere, alle quali sarà fatta sollecitamente pervenire, affinché si possa ottenere una soluzione soddisfacente ».

Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

SPALAZZI